



Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Apertura anno giudiziario 2012

La giustizia amministrativa in Liguria

relazione del presidente Balba

Palazzo del Governo - Sala del Consiglio provinciale

Genova, 16 marzo 2012

Saluti e ringraziamenti

A poco meno di un anno (8 aprile 2011) ci ritroviamo nuovamente qui insieme per parlare ancora una volta di giustizia amministrativa in Liguria.

E ancora una volta, come nelle precedenti occasioni, avverto in primo luogo il piacere - dovere di rivolgere ai rappresentanti di tutte le autorità convenute (religiose civili militari), agli avvocati, ai magistrati e a tutti i presenti un cordiale saluto e un sincero ringraziamento.

Un ringraziamento particolare devo ai Presidenti della Giunta e del Consiglio della Provincia di Genova che, come già nel 2008, 2009 e 2011 hanno prontamente accolto la richiesta di tenere l'assise odierna nella sala consiliare, ringraziamento che devo estendere anche al Sig. Prefetto di Genova, quello che ci ospita essendo anche il Palazzo del Governo.

A molti dei presenti sarà noto che nello scorso mese di febbraio sono cambiati i vertici del complesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali Amministrativi Regionali che costituisce nel suo insieme l'ordinamento della Giustizia Amministrativa.

Al nuovo Presidente del Consiglio di Stato - Presidente del Consiglio di Presidenza della G.A., Giancarlo Coraggio;

al nuovo Presidente Aggiunto dello stesso Consiglio, già presidente del TAR del Lazio, Giorgio Giovannini (che con la sua presenza in sala conferisce particolare solennità a questo incontro);

al nuovo Segretario generale della Consiglio di Stato - Segretario generale della Giustizia Amministrativa, Consigliere Marco Lipari

rivolgo deferenti saluti e i migliori voti auguri per il loro successo e il successo nel suo insieme della Giustizia Amministrativa che con alto prestigio essi rappresentano e (convinto come sono di interpretarne il comune sentire) i saluti e gli auguri di tutto il personale (di magistratura e di segreteria) che con serietà e impegno opera nel tribunale amministrativo ligure.

Colgo anche l'occasione per dare pubblicamente il benvenuto al Consigliere Richard Goso che dall'inizio di febbraio di quest'anno è entrato a far parte della compagine magistratuale del TAR, così colmando una delle due vacanze organiche

che si sono create nell'ufficio giudiziario nel corso del 2010 e del 2011 con il passaggio al Consiglio di Stato, prima del Consigliere Antonio Bianchi (2010) e successivamente del Consigliere Raffaele Prosperi (2011).

Al Consigliere Goso, che da Torino viene a Genova, e ai Consiglieri di Stato Bianchi e Prosperi, che hanno lasciato Genova per Roma, saluti affettuosi e auguri sinceri.

Con l'inizio di febbraio, a seguito di concorso, ha preso servizio, entrando a far parte dell'organico del personale di segreteria, una giovane funzionaria, Daniela Iossa; benvenuta anche a lei, che viene ad attenuare in parte la grave insufficienza del personale della Segreteria generale, Segreteria che da troppo tempo ormai è priva di stabile titolare.

E ciò intuitivamente non è senza conseguenze.

Conseguenze, devo però aggiungere, cui finora ha fatto fronte il dott. Antonio Serrao, alto dirigente del Consiglio di Stato, al quale nel 2011 è stato conferito l'incarico di dirigente segretario generale ad interim del tribunale regionale.

1) La giustizia amministrativa in Liguria. L'arretrato.

Prima di riferire sull'attività svolta nel 2011 penso sia utile accennare allo stato del contenzioso amministrativo ligure con particolare riguardo all'ultimo quadriennio.

Parto dal 2008, anno in cui per la prima volta - (rientrando dall'Abruzzo dove dalla fine del 2001 al novembre del 2007 avevo presieduto il locale tribunale regionale) - riferivo sulla giustizia amministrativa in Liguria (con la collaborazione del consigliere Davide Ponte, allora assegnato alla prima sezione, e del presidente della seconda sezione consigliere Enzo Di Sciascio).

Dato atto che al 31 dicembre 2007 il tribunale registrava un contenzioso di 24.390 ricorsi pendenti, mi chiedevo allora per prima cosa come e perché nel tribunale ligure (che pure vantava prestigio nell'ambito dei tribunali amministrativi e aveva da sempre operato e continuava a operare con un foro di riconosciuta eccellenza) si fosse potuto formare un arretrato di tali dimensioni; e annotavo, riprendendo una riflessione già svolta dall'allora Presidente del Consiglio di Stato Paolo Salvatore nella relazione sulla stato della giustizia amministrativa di quell'anno in relazione all'arretrato complessivo della giustizia amministrativa, riflessione che mi sembrava potesse valere anche, e forse di più con le dovute proporzioni, per la situazione ligure, che un arretrato di quella entità costituiva

“un evidente, innegabile vulnus ai principi costituzionali dell'art.24 e dell'art.111 della Costituzione”; “occorrono”, aggiungeva il Presidente Salvatore, “misure drastiche per riportare ragionevolezza nei tempi di durata del processo, misure che devono trovare il proprio fondamento non già nel timore di una responsabilità patrimoniale dello Stato (secondo le previsioni della legge Pinto), ma nella coscienza dell'intera struttura della giustizia amministrativa”.

Presi da questa suggestione, pensammo fosse necessario e urgente insieme ricercare le cause della formazione e del continuo aumento del contenzioso pendente e, apprese le cause, attivare immediatamente i rimedi che apparissero idonei a eliminarlo o almeno a ridurlo significativamente, ponendolo sotto controllo.

E volendo davvero, come mezzo al fine di comprimere i tempi di durata del processo, ridimensionare l'arretrato, il tribunale cominciò subito a operare in questo senso, predisponendo prima, e dandovi poi attuazione, un piano di lavoro che, partendo dalla verifica diretta di tutti i ricorsi che risultavano pendenti a partire dal 1974 (dal 1974!), anno in cui il tribunale teneva proprio in questo periodo dell'anno la sua prima udienza, di ogni ricorso in modo diretto ha materialmente verificato lo stato, indicandone nello stesso tempo modi forme e tempi di trattazione.

E' stato, lo dicevo in occasione della precedente cerimonia di inaugurazione e lo ripeto ancora, un lavoro non facile, tra l'altro anche per la strana sistemazione dei fascicoli allocati in posti diversi; lavoro complesso che ha richiesto straordinario impegno non solo a tutto il personale del tribunale, di segreteria e di magistratura; ma anche a tutto il foro, privato e pubblico, foro che, nonostante la consistente entità di adempimenti cui ha dovuto far fronte, da un giorno all'altro e non per sua scelta, ha sempre prestato la massima collaborazione.

E di questa collaborazione leale e fattiva ho il dovere di dare atto.

L'impegno, duro per tutti, è stato però utilissimo; e i risultati non sono mancati.

Il contenzioso, che al 31 dicembre 2007 registrava 24.390 ricorsi pendenti, scendeva a 23.368 al 31 dicembre 2008; a 20.813 al 31 dicembre 2009; a 10.050 al 31 dicembre 2010; a 5.736 al 31 dicembre 2011.

Alla fine di febbraio 2012 il sistema informativo della giustizia amministrativa dava per Genova una pendenza complessiva di 4.394 ricorsi.

Dal 2008 al 2011, nell'arco cioè di quattro anni, il contenzioso pendente è stato, se non eliminato del tutto, consistentemente ridotto, portandolo da 24.390 a 4.394.¹

Nella relazione del 2011, anticipando il domani e con una dose di ottimismo allora forse oltre misura, mi era permesso di affermare che il TAR della Liguria poteva già recitare un *requiem* per l'arretrato.

Confermo anche oggi quella affermazione, perché oggi più di ieri nei dati già esposti essa trova adeguata giustificazione.

E' legittimo a questo punto chiedersi come sono stati ottenuti questi risultati, di rilievo evidente.

Ne ho già parlato l'anno scorso. Non mi sembra però inutile ritornarci, con gli opportuni aggiornamenti.

In sintesi e in generale posso dire che i risultati già acquisiti si devono all'impiego combinato e cumulativo di misure e metodi di lavoro accuratamente cercati e fortemente voluti.

¹ I ricorsi pendenti al 31 dicembre 2011 sono così distribuiti:

- 2.284 depositati negli anni 1974-1999; e precisamente: 2 nel '74, 2 nel '75, 1 nel '76, 3 nel '79, 5 nell'80, 91 nell'81, 53 nell'82, 135 nell'83, 101 nel '84, 135 nel '85, 98 nell'86, 109 nell'87, 131 nell'88, 25 nell'89, 133 nel '90, 74 nel '91, 296 nel '92, 160 nel '93, 3 nel '94, 135 nel '95, 99 nel '96, 166 nel '97, 127 nel '98, 200 nel '99. I ricorsi predetti sono già stati tutti assegnati a udienze fissate nel triennio 2012-2014;

- 3.452 depositati negli anni 2000-2011; e precisamente 52 nel 2000, 42 nel 2001, 40 nel 2002, 50 nel 2003, 16 nel 2004, 133 nel 2005, 306 nel 2006, 372 nel 2007, 422 nel 2008, 460 nel 2009, 622 nel 2010, 937 nel 2011.

Più in dettaglio devo dire che tutto ha inizio con la presa di coscienza che l'arretrato e la connessa lunga durata dei processi costituiscono evidente offesa a fondamentali principi costituzionali quali quelli enunciati nei già richiamati artt. 24 e 111 Cost. (ma ora vedi anche il capo primo del c.p.a. approvato con il d.lgs. n.104/2010); e con il preciso impegno di volere concretamente operare per ridurre l'arretrato, e non solo discuterne in astratto; valendolo comunque, contro ogni ostacolo, di cose e di persone, e impiegando risorse (materiali e umane) esistenti e disponibili (senza attendere interventi straordinari e risorse aggiuntive improbabili).

Avendo sempre presente l'obiettivo che si voleva raggiungere, una delle prime misure messe in atto (dal dicembre 2007) la si è trovata nella immediata chiusura di alcune vie che indirettamente alimentavano l'arretrato, trasformando o contribuendo a trasformare i ricorsi di oggi in ricorsi di ieri.

Un ruolo significativo ha avuto al riguardo l'inversione della preesistente prassi di concedere la misura cautelare (in passato in via prevalente la sospensione dell'atto impugnato), trascurando per decenni la trattazione del merito; trattazione che la parte ricorrente comprensibilmente non chiedeva, specie quando il merito del ricorso alla stessa parte fosse apparso incerto o infausto (e infrequentemente la trattazione veniva chiesta dalla controparte). Innovando la prassi preesistente, lo stesso collegio nell'ordinanza con cui ha accolto l'istanza cautelare ha contestualmente fissato l'udienza di merito in tempi compresi da pochi mesi a un anno (in relazione al prudente apprezzamento dell'urgenza della questione dedotta in giudizio); e ciò per tutti i ricorsi con istanza cautelare accolta, e non solo per quelli a trattazione veloce per espressa previsione di legge.

In questo modo il TAR anticipava di tre anni la regola (poi dettata dal c.p.a.) secondo la quale con l'ordinanza concessiva della misura cautelare si deve fissare l'udienza di merito; e andava anche oltre, rispetto al c.p.a., in quanto, concessa la misura cautelare, ha fissato, e continua ancora a fissare --- (e il mio auspicio è che possa continuare a farlo sempre anche in futuro, o almeno ancora per molto tempo, pur non potendosi nascondere che già si intravedono grosse difficoltà prevalentemente dovute ai vuoti che i trasferimenti del personale di magistratura crea nel relativo organico e alle incomprensibili lentezze con cui si provvede, quando si provvede, a colmare quei vuoti) --- l'udienza di discussione del merito in tempi che negli anni 2008-2011 non hanno mai superato l'anno, mentre il codice del processo amministrativo del 2010 nella versione vigente prevede la fissazione dell'udienza, senza però precisare in che tempi quest'ultima deve essere fissata.

La fissazione dell'udienza di merito con l'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare ha interrotto un rilevante apporto alla formazione di nuovo arretrato; e ha immediatamente fermato il fenomeno negativo sotto ogni aspetto che ha alimentato nel tempo una percentuale altissima di ricorsi (specie in materia edilizia

e urbanistica, ma non solo) assistita da misura cautelare rimasta in vita per 10, 20, 30 anni (soppiantando nella sostanza la decisione di merito, della quale in modo improprio e improvvido ha preso il posto).

Dal 2008 in poi non vi è più nel tribunale (nelle due sezioni in cui opera) misura cautelare accolta cui non abbia fatto seguito in tempi ridottissimi (fino ad oggi mai oltre l'anno) la decisione di merito.

Nella stessa direzione molto utile si è dimostrata anche la prassi di dichiarare subito con decreto presidenziale l'estinzione di giudizi introdotti da ricorsi rinunciati; o in ordine ai quali fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse o che non fossero stati riassunti nei termini di legge a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione da ruoli d'udienza (molto spesso a distanza di giorni dall'acquisizione della notizia o dalla verifica dell'evento).

E un contributo notevole è venuto anche dal largo impiego che si è fatto della sentenza in forma semplificata di cui il TAR si è avvalso tutte le volte che, secondo la valutazione del collegio sussistessero i presupposti previsti dalla legge al riguardo, sia in sede di decisione della domanda cautelare in camera di consiglio (art.60 c.p.a.) sia in generale ove si fosse ravvisata la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso (art.74).

Nella trattazione dei ricorsi più datati si è utilizzato ampiamente l'istituto del c.d. ruolo aggiunto (insieme al ruolo ordinario o separatamente), soprattutto per i ricorsi degli anni 1974-1999.

I ricorsi più recenti (2000-2004) sono stati invece trattati prevalentemente con avvisi di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell'art.9 della legge n.205/2000, avvisi tutti notificati entro il 15 settembre 2010, e perciò tutti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

Se i ricorsi depositati entro il 31/12/2004 (che non erano - è bene sottolinearlo - dieci, cento o mille, ma diverse migliaia) non fossero stati monitorati entro quella data, sarebbero stati tutti quinquennali al 16 settembre 2010, alla data cioè di entrata in vigore del codice; e si sarebbero dovuti monitorare ai sensi dell'art.1 delle norme transitorie del codice stesso; e gli uffici di segreteria avrebbero dovuto far fronte ad una quantità tale di adempimenti con esiti oggettivamente imprevedibili.

Verificare tutti quei ricorsi entro il 15 settembre 2010 (con un impegno non indifferente per il tribunale, il foro, per tutte le amministrazioni e in genere per tutti i soggetti del processo) è stata una buona intuizione, che ha sottratto i ricorsi stessi alla disciplina del richiamato art.1 delle norme transitorie, e li ha assoggettati alla regola della ultrattività della disciplina previgente (ai sensi dell'art. 2 delle stesse norme transitorie).

Alla data di entrata in vigore del c.p.a. (16/09/2010) i ricorsi quinquennali alla data stessa erano solo quelli depositati dal 01/01/2005 al 15/09/2005. E sono questi e solo questi i ricorsi trattati successivamente con l'art.1 delle norme transitorie.

Nel frattempo, e via via che maturava il quinquennio, sono stati monitorati anche i ricorsi del 2006 (ex art.82 c.p.a.); e sta per essere avviata la verifica graduale dei ricorsi del 2007.

Ad oggi non vi è ricorso -- che abbia già maturato il quinquennio (prima o dopo l'entrata in vigore del c.p.a.) e per il quale non sia già stata fissata l'udienza -- che debba essere trattati con avviso alle parti di presentare (per evitare la perenzione) nuova domanda di trattazione sottoscritta dalle stesse parti e dal difensore.

Ho detto di alcune misure processuali utilmente impiegate per ridurre l'arretrato.

A queste si sono aggiunte misure organizzative e di razionalizzazione di prassi e procedure seguite dagli uffici, mentre un ruolo fondamentale hanno avuto le tecnologie informatiche e telematiche approntate dal sistema informativo della Giustizia Amministrativa.

Valorizzando da subito il sistema informativo e il sito web della giustizia amministrativa, ormai da anni, di tutti i provvedimenti giudiziari (decreti, sentenze, ordinanze) la segreteria dà notizia alle parti con apposito avviso che comunica loro quale provvedimento giudiziario sia stato emesso su un determinato ricorso, precisando che copia integrale dello stesso in tempo reale è rinvenibile nel sito web della G.A. e che eventuali copie dichiarate conformi all'originale cartaceo pubblicato mediante deposito potranno essere richieste con qualsiasi mezzo alla segreteria, che provvederà immediatamente al loro rilascio.

Questa prassi inizialmente ha trovato qualche difficoltà; ma è stata poi assorbita; e si è rivelata molto efficace.

La semplificazione della comunicazione degli atti giudiziari ha affrancato le segreterie da molti adempimenti prima necessari o utili, ma apparsi non più necessari e forse nemmeno utili con l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche.

In questo modo tutte le potenzialità lavorative del personale dipendente sono state opportunamente impiegate in attività congruenti con i nuovi piani di lavoro.

Una annotazione infine sul deposito degli atti in formato digitale il cui obbligo è stato introdotto del c.p.a. (art.136).

Anche a questo riguardo il TAR ha fatto la sua parte.

Già prima che il codice entrasse in vigore, a partire dal 2009 la segreteria faceva la scansione degli atti depositati dalle parti. Si era cominciato inizialmente con i ricorsi, poi con gli atti di costituzione, i motivi aggiunti, le memorie difensive, gli interventi, i ricorsi incidentali.

Alla data di entrata in vigore del codice stava per essere avviata la scansione anche dei documenti.

In questa situazione l'obbligo di deposito (insieme all'atto cartaceo) della copia del corrispondente atto digitale (dal difensore attestato conforme al primo nel contenuto) non ha creato problemi particolari e lo stesso giorno la segreteria è stata in grado di immettere nel Nuovo Sistema della Giustizia Amministrativa (NSIGA) la versione digitale degli atti e dei documenti depositata dalle parti in segreteria (con supporto di memoria) o inviata per posta elettronica (ordinaria all'inizio; ora certificata).

Alla introduzione dell'obbligo (in capo al difensore) di fornire copia in via informatica degli atti e dei documenti -- (cui il foro ligure in modo esemplare non si è sottratto fin dall'inizio; e mi fa piacere poterne qui dare atto) -- e al suo puntuale adempimento ha fatto immediatamente seguito apposita ordinanza organizzativa del presidente del TAR con la quale si è consistentemente ridotto (da 5 a 3) il numero delle copie cartacee degli atti del processo che i difensori erano prima tenuti a depositare.

L'ordinanza, che ha avuto forte incidenza semplificativa, è stata di rilevante utilità per tutti. Per gli avvocati in primo luogo che hanno visto quasi dimezzare la quantità di "materiale cartaceo" da depositare; e di riflesso i costi relativi; per l'Ufficio giudiziario che ha visto smagrire i fascicoli di causa che spesso raggiungevano dimensioni ingestibili, aggravando il lavoro prima del personale di segreteria che quei fascicoli dove formare e movimentare e del personale di magistratura dopo che li deve studiare.

Il deposito della copia digitale degli atti di parte (pur duplicando per ora il formato cartaceo) e il deposito del formato digitale di tutti i provvedimenti giudiziari (resi disponibili in tempo reale dal sito Web della G.A.) integrano sostanzialmente il processo telematico.

Manca solo la firma digitale. Perché poi la firma digitale tarda a essere introdotta, non è agevolmente comprensibile.

2) L'attività svolta nel 2011

Premesso il quadro d'insieme, mi soffermo sinteticamente sui dati dell'attività svolta del 2011.

I ricorsi depositati sono complessivamente 1399 (assegnati 711 alla prima sezione e 687 alla seconda).

Sul piano quantitativo, guardando l'ultimo quinquennio (2007-2011) non vi sono variazioni rilevanti.²

Il trend del periodo considerato in assoluto è però sempre crescente. Non lo è invece se si considerano i ricorsi con riguardo alle diverse materie cui gli stessi si riferiscono perché, a fronte di materie che annoverano un aumento, altre segnalano una contrazione, più o meno significativa (cfr. al riguardo la tabella allegata che mette a confronto i ricorsi depositati nel 2009-2011 distinti per classificazione).

In corso d'anno, in particolare a seguito delle disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria dell'estate 2011 (d.l. 6/7/2011, n.98 convertito in legge 15/7/2011, n.111), si era diffusa voce che accreditava che il contenzioso, a fronte di un generalizzato aumento del contributo unificato in forza di quelle disposizioni (in alcune materia anche duplicato) avesse segnato una generale contrazione.

Può essere che in alcune regioni ciò si sia accaduto.

I dati statistici di cui disponiamo non lo confermano per Genova perché nel tar ligure non sembra che l'aumento del contributo unificato abbia avuto effetti frenanti sul contenzioso sia in generale sia con riguardo alle singole materie, comprese quelle interessate dal raddoppio del contributo stesso, come, solo per esemplificare, la materia degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, i cui ricorsi (se i dati statistici di cui disponiamo sono corretti) sono aumentati, rispetto al 2010, da 72 a 77; o l'edilizia e l'urbanistica da 459 a 568.

Anche nel 2011, ma è una costante per Genova, la materia più interessata dal contenzioso è l'urbanistica e l'edilizia con un tasso di aumento che supera largamente il venti per cento, aumento verosimilmente dovuto al contenzioso indotto dall'approvazione di piani urbanistici comunali di alcuni comuni della regione.

Deve essere anche segnalato l'eccezionale aumento del contenzioso che riguarda cittadini extracomunitari che, elencando 189 ricorsi, duplica quelli (98) del 2009, segno evidente che la Liguria è una delle regioni più interessate dall'immigrazione.

² Nel 2007 sono stati depositati 1.203 ricorsi, 1.227 nel 2008, 1.313 nel 2009, 1.374 nel 2010, 1.399 nel 2011.

A fronte di 1399 ricorsi depositati, ne sono stati definiti 4.682 (di cui 1.661 con sentenze e 2.995 con decreti decisori), con un ulteriore rilevante sfalciamento all'arretrato (dopo quello straordinario del 2010, che a fronte di 1.374 ricorsi presentati, ne aveva definiti 11.719)³

Sottolineo ancora che dei ricorsi presentati nel 2011, 48 sono ricorsi di ottemperanza, numero largamente superiore a quello del 2009 (11) e del 2010 (14).

Si tratta però in gran parte di ricorsi di ottemperanza a giudicato su decreti della Corte d'Appello di condanna a indennizzo per violazione del principio della ragionevole durata del processo (civile in prevalenza).

E' un paradosso. La durata del processo viola il termine che la giurisprudenza oggi ritiene ragionevole; la parte interessata, fondato o infondato che sia il ricorso originario, chiede l'equa riparazione. La Corte d'Appello verifica la violazione del termine ragionevole e condanna all'equa riparazione. L'amministrazione non paga nei tempi previsti. Segue il ricorso di ottemperanza che, a parte imprevisti di rito, viene normalmente accolto con condanna alle spese per l'amministrazione inadempiente, e cioè lo Stato.

Lo Stato, che avrebbe dato attuazione al fondamentale principio della ragionevole durata del processo e avrebbe speso molto meno se avesse a tempo debito apprestato le risorse (materiali e umane) necessarie a celebrare i processi in tempi ragionevoli, prevenendo così il rischio della condanna all'equa riparazione, di per sé peraltro sacrosanta per chi (persona fisica o giuridica) ha consumato parte della sua esistenza aspettando una sentenza che non arrivava mai.

³Nel 2007 sono stati presentati 1.203 ricorsi e ne sono stati definiti 2.205 (di cui 1.293 sentenze e 887 decreti decisori); nel 2008 sono stati presentati 1.227 ricorsi e ne sono stati definiti 2.231 (di cui 1.156 sentenze e 1.042 decreti decisori); nel 2009 sono stati presentati 1.313 ricorsi e ne sono stati definiti 4.176 (di cui 1.447 sentenze e 2.677 decreti decisori); nel 2010 sono stati presentati 1.374 ricorsi e ne sono stati definiti 11.719 (di cui 2.365 sentenze e 9.329 decreti decisori); nel 2011 sono stati presentati 1.399 ricorsi e ne sono stati definiti 4.682 (di cui 1.661 sentenze e 2.995 decreti decisori).

3) Il programma 2012-2014 per la gestione dei procedimenti amministrativi pendenti.

Con il d.l. n.98 del 2011 convertito nella l. n.111/2001 il legislatore, preso atto della drammatica situazione generata dalla eccessiva durata dei processi, ha introdotto (art.37) alcune disposizioni *“per la efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”*; e ha demandato ai capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, di redigere entro il 31 gennaio di ogni anno (e in sede di prima applicazione entro il 31 ottobre 2011) un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della durata e del valore della stessa.

Il TAR ha redatto il programma di cui all'art.37 del d.l. n.98/2011, ivi enunciando come obiettivi da perseguire, in coerenza con l'attività svolta dal 2008 in poi, la definizione di tutti i ricorsi presentati entro il 31 dicembre 2008, che non siano stati ancora decisi (in aggiunta all'attività normale dedicata al contenzioso più recente)

Se il programma viene realizzato e vengono raggiunti gli obiettivi ivi fissati (ma ciò sconta intuitivamente, come ho già detto in precedenza, che il personale disponibile (di segreteria e di magistratura) sia almeno pari a quello in servizio nel 2008) fra due anni potremo definitivamente dire da un lato di avere smantellato per intero l'arretrato e di potere dall'altro garantire la durata ragionevole del processo per tutti i ricorsi, e non solo per quelli che per una ragione o per l'altra seguono percorsi di alta o altissima velocità, essendo il tribunale in grado di definire -- (sempre che, devo insistere, il proprio personale (magistrati e dipendenti) sia pari al proprio organico e siano colmati tutti i vuoti che inevitabilmente si creano per ragioni diverse) -- il contenzioso corrente in parte nell'anno in cui viene introdotto e nella parte residua non oltre l'anno successivo, in tempi cioè ampiamente ricompresi in quelli che oggi la giurisprudenza considera di durata ragionevole.

E del resto è la durata ragionevole del processo, più che la riduzione dell'arretrato in se stesso, ciò che ha ispirato e sorretto lo straordinario impegno dell'ufficio giudiziario in questi ultimi anni; e sarà ancora la ragionevole durata del processo che motiverà l'attività che sarà svolta nel prossimo biennio.

4) Conclusione

A questo punto e con questi intenti, tralasciando ogni altra questione che pure poteva e forse doveva essere affrontata in questa occasione, posso concludere.

E concludo rinnovando il mio grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati esposti, e in primo luogo e in particolare, da un lato ai magistrati e al personale di segreteria del TAR il cui impegno e la cui produttività ha superato i limiti dell'esigibile; dall'altro agli avvocati del libero foro, gli avvocati dello Stato, gli avvocati delle amministrazioni pubbliche e le amministrazioni stesse. E con un rinnovato e sincero ringraziamento anche a tutti i presenti,

dichiaro aperto l'anno giudiziario 2012

Ricorsi pervenuti anni 2009 - 2010 - 2011

allegato 1

Classificazione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
edilizia-urbanistica	507	459	568
pubblico impiego	126	162	149
autorizzazioni concessioni	109	89	87
stranieri	98	228	189
appalti pubblici di lavori-servizi e forniture	74	72	77
demanio statale-regionale-alienazione	45	41	33
ambiente-piano paesistico	48	28	17
commercio-artigianato-esercizio commerciale ambulante	58	44	53
istruzione-scuola pubblica-studenti	55	13	25
comune e provincia	33	34	23
professione mestieri-albi ed elenchi profess.li(abilitaz.)	23	91	21
sicurezza pubblica-altre autorizzazioni di p.s.	23	17	23
enti pubblici in generale	4	9	6
espropriazione per pubblica utilità	14	7	4
esecuzione giudicato	11	14	48
accesso ai documenti	9	8	14
servizio sanitario nazionale	2	7	11
antichità e belle arti	1	3	2
servizi pubblici	17	8	10
caccia e pesca	9	9	10
ordinanze con tingibili ed urgenti	8	1	4
farmacia	4	4	6
regolamento competenza	#	#	1
inquinamento	2	#	4
università degli studi	10	1	3
autorità indipendenti	5	2	8
elezioni	13	12	#
agricoltura e foreste	#	2	2
carabinieri	1	#	#
forze armate	#	1	#
cinematografia-teatro-spettacoli-sport-turismo	#	1	#
cittadinanza	#	1	#
polizia di stato	2	#	#
regione	1	4	1
leva militare	1	1	#
vittime del dovere	#	1	#
TOTALE	1313	1374	1399

APPELLI 2009

Sentenze depositate: 1459	sentenze appellate 286	esiti appelli: accolti: 68 respinti:88
-------------------------------------	----------------------------------	---

APPELLI 2010

Sentenze depositate: 2375	sentenze appellate 230	esiti appelli: accolti: 35 respinti:45
-------------------------------------	----------------------------------	---

APPELLI 2011

Sentenze depositate: 1661	sentenze appellate 193	esiti appelli: accolti: 30 respinti: 34
-------------------------------------	----------------------------------	--

**ATTIVITA' GIURISDIZIONALE SVOLTA NEL PERIODO:
01.01.2011 - 31.12.2011**

allegato 3

pervenuti	definiti	sentenze e sentenze brevi	decreti decisori	misure cautelari	Decreti cautelari / ante causam	Ricorsi ingiuntivi	Ricorsi pendenti al 31.12.2011
1399	4.682	1.661	2.995	467	105 (di cui n. 7 ante causam)	3	5.736

**ATTIVITA' GIURISDIZIONALE SVOLTA NEL PERIODO:
01.01.2012 - 29.02.2012**

Ricorsi pervenuti	Ricorsi definiti	sentenze e sentenze brevi	decreti decisori	misure cautelari	Decreti cautelari /ante causam	Ricorsi ingiuntivi	Ricorsi pendenti al 29.02.2012
190	1.166	293	869	61	7	#	4.394

T.A.R. LIGURIA**ricorsi pendenti:**

al 31.12.2007	24.390
al 31.12.2008	23.368
al 31.12.2009	20.813
al 31.12.2010	10.050
al 31.12.2011	5.736
al 29.02.2012	4.394

2007 ricorsi depositati	1.203	definiti	2.205
2008 ricorsi depositati	1.227	definiti	2.231
2009 ricorsi depositati	1.313	definiti	4.176
2010 ricorsi depositati	1.374	definiti	11.719
2011 ricorsi depositati	1.399	definiti	4.682

TAR LIGURIA
Ricorsi pervenuti e ricorsi definiti dal 2000 al 2011

ANNO	PERVENUTI	SENTENZE + SENTENZE BREVI	DECRETI DECISORI	TOTALE
2000	2.372	1.188	#	1.188
2001	1.771	1.051	#	1.051
2002	1.696	934	#	934
2003	1.727	1.181	474	1.655
2004	1.754	1.028	693	1.721
2005	1.340	1.289	195	1.484
2006	1.157	1.147	592	1.739
2007	1.203	1.293	887	2.180
2008	1.227	1.156	1.042	2.198
2009	1.313	1.447	2.677	4.124
2010	1.374	2.365	9.329	11.694
2011	1.399	1.661	2.995	4.656